



GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° PDGC-217-2019

OGGETTO : *Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020. Approvazione.*

Scandicci, lì 07/01/2020

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE**

Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDGC-217-2019

OGGETTO : *Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020. Approvazione.*

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dei combinati articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 217/2019 presentata dal Dirigente del Settore n. 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 in data 15.11.1993, il quale disciplina al Capo I, l'Imposta comunale sulle pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 25, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale è stato abrogato l'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativamente all'istituzione a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, confermando, pertanto, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento generale per la pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.05.2007;

Considerato che ai fini dell'imposta sulla pubblicità i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso e che pertanto il Comune di Scandicci, quale comune avente una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti, risulta in Classe III;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto altresì che l'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto, quindi, l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Viste, altresì, le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 13.12.2019, il quale ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Preso atto inoltre che in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come disciplinato dall'art. 3 comma 5 de D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno e in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Visto l'articolo 11 comma 10 della legge 27.12.1997 n.449, successivamente abrogato dall'articolo 23 comma 7 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge n. 134/2012 il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe "base" dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Considerato che trovano applicazione per la determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, con la precisazione del comma 4 articolo 7 del Dlgs 507/1993, nonché gli articoli 14, 15 e l'articolo 19 in materia di diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 456/2000 è stato approvato, a decorrere dal 01.01.2001, l'incremento del 20% delle tariffe di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, e del 30% delle tariffe di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato arrotondando le frazioni di esso al mezzo metro quadrato;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 330/2004 è stato approvato l'incremento del 20% delle tariffe di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, e del 50% delle tariffe di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per superfici superiori al metro quadrato arrotondando le frazioni di esso al mezzo metro quadrato a partire dal 1.1.2005;

Visto l'articolo 1 comma 739 della legge 208/2015 il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe disposti in attuazione dell'articolo 11 comma 10 della legge 449/1997, solo se approvati prima del 26.06.2012, data di entrata in vigore del D.L 83/2012;

Atteso che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 15 del 10/01/2018, pronunciandosi sulla questione di legittimità dell'articolo 1, comma 739 della legge 208/2015, ha dichiarato che nulla dice la disposizione sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012 le tariffe maggiorate, ma si limita a fare salvi gli aumenti deliberati fino al 26 giugno 2012: dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di

queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

Rilevato altresì che l'articolo 1 comma 919 legge 30.12.2018 n. 145 prevede che le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 possano essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadro, arrotondando a mezzo metro quadrato le frazioni di esso, non stabilendo alcunché per l'aumento sino al 20 per cento;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 14.02.2019 sono state incrementate le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, arrotondando a mezzo metro quadrato le frazioni di esso;

Valutato inoltre che l'articolo 4 del dlgs 507/1993 stabilisce che agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale;

Rilevato che la maggiorazione di cui al precedente periodo, da applicare per le località comprese nella categoria speciale, risulta pari al 150 per cento rispetto alla categoria normale;

Ritenuto, pertanto, approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/ 2000; (Allegati nn. 2 e 3);

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come riportate nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) Di dare atto della maggiorazione della tariffa per l'imposta per la pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, da applicare per le località comprese nella categoria speciale, pari al 150% rispetto alla categoria normale;

3) Di applicare alle superfici superiori al metro quadrato, arrotondando a mezzo metro quadrato le frazioni di esso, l'incremento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni con riscossione dei relativi diritti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto dell'entrata in vigore delle tariffe approvate al 1 gennaio 2020;

Con votazione unanime,

DELIBERA

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.